SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA -

Doc. XVIII n. 97

RISOLUZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

(Estensore Luigi MARINO)

approvata nella seduta dell'8 ottobre 2015

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'ETI-CHETTATURA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E ABROGA LA DIRETTIVA 2010/30/UE (COM (2015) 341 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 2015

TIPOGRAFIA DEL SENATO

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI – DOC. XVIII, N. 97

INDICE

Testo della risoluzione	Pag.	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII, N. 97

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta si inserisce nell'ambito delle azioni previste dalla «Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici», presentata dalla Commissione europea il 25 febbraio 2015 (COM(2015)80) nell'ambito del Pacchetto «Unione dell'energia», e che il Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 ha fissato l'obiettivo del 27 per cento per il miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare entro il 2030 a livello di Unione europea;

considerato che con la proposta di regolamento in esame, la cui applicazione è prevista a partire dal 1º gennaio 2017, si abroga la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, riguardante l'etichettatura e le informazioni relative ai prodotti connessi all'energia, modificandone i contenuti e convertendola in un regolamento, al fine di aggiornare e rafforzare il quadro normativo dell'Unione europea relativo all'etichettatura energetica;

premesso che l'etichettatura energetica è volta a fornire informazioni dettagliate sul consumo di energia di prodotti, consentendo ai consumatori di procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti, efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente;

preso atto che attualmente la maggior parte dei prodotti presenti sul mercato appartiene alle classi energetiche più elevate, rendendo difficile un confronto fra modelli, e rilevato che la proposta di regolamento provvede, al fine di stimolare il progresso tecnologico e di permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti, ad aggiornare le etichette e a riscalare le classi di efficienza energetica; a istituire una banca dati dei prodotti disciplinati dalla normativa sull'etichettatura energetica che consentirà di rafforzare la vigilanza degli Stati membri sull'applicazione delle norme; a chiarire gli obblighi in capo alle parti;

si esprime in senso favorevole, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi in materia di energia;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto mira a completare l'azione degli Stati membri, i quali sinora non sono stati in grado di conseguire da soli in misura sufficiente gli obiettivi dell'efficienza energetica;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto le misure previste non vanno al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi stabiliti; XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII, N. 97

si segnala l'opportunità di escludere i prodotti da costruzione dall'ambito di applicazione della proposta di regolamento in esame, in quanto già regolati dalla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e successivo regolamento (CE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e soggetti ad apposita etichettatura per la commercializzazione, ovvero alla marcatura CE, la quale già riporta, quando pertinente (ossia in caso di utilizzo ai fini energetici), le caratteristiche per le valutazioni energetiche, nonché in considerazione della circostanza che le molteplici combinazioni tra i materiali da costruzione rendono efficace l'etichettatura energetica solo a livello di edificio ovvero di sistemi, come – ad esempio – nel caso dei serramenti;

si invita a considerare, nel regolare il processo di ridefinizione dell'etichettatura, l'esigenza di non penalizzare quei prodotti che non si trovino attualmente nelle classi più elevate a causa della recente introduzione di dette classi più elevate per alcuni settori, prevedendo se del caso una gradualità, riferita al tempo di vigenza delle etichettature da riscalare e alla quota di mercato dei prodotti con le classi più efficienti, evitando distorsioni del mercato e un paradossale effetto di rallentamento del processo di efficientamento energetico, derivante da una nuova etichettatura poco attrattiva;

si rileva criticamente, infine, l'attribuzione alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati con un ambito di intervento ampio, quale quello delineato dall'articolo 12, per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data in cui inizia ad applicarsi il regolamento in esame, fatto salvo il potere di revoca del Parlamento e del Consiglio, laddove la citata direttiva 2010/30/UE conferiva tale potere per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII, N. 97

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Ginetti)

16 settembre 2015

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta di regolamento, la cui applicazione è prevista a partire dal 1º gennaio 2017, è diretta ad abrogare e sostituire la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, riguardante l'etichettatura e le informazioni relative ai prodotti connessi all'energia, convertendola in un regolamento, al fine di aggiornare e rafforzare il quadro normativo dell'Unione europea relativo all'etichettatura energetica;

rilevato che l'etichettatura energetica, fornendo informazioni dettagliate sul consumo di energia di prodotti quali per esempio gli elettrodomestici, consente ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli, efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente;

ricordato che la proposta si inserisce nell'ambito delle azioni previste dalla «Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici», presentata dalla Commissione europea il 25 febbraio 2015 (COM(2015) 80) nell'ambito del Pacchetto «Unione dell'energia», e che l'obiettivo dell'Unione europea, fissato dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014, è quello di migliorare del 27 per cento l'efficienza energetica entro il 2030;

considerato che la proposta è accompagnata da un documento di lavoro della Commissione (SWD(2015) 143), relativo alla valutazione *ex post* della direttiva sull'etichettatura energetica e della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, e da una valutazione di impatto (SWD(2015) 139), in cui si stima che entro il 2020 il risparmio energetico annuo (di cui il 15 per cento ascrivibile alle misure di etichettatura) sarà pari a 175 MTEP (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), ossia pari al 19 per cento dei consumi attuali, con un risparmio in bolletta per gli utenti finali ammontante a 100 miliardi di euro l'anno;

considerato che, secondo la citata valutazione *ex post*, i costi di etichettatura e di conformità alle specifiche che sia i fabbricanti che gli utenti finali (nuclei familiari e imprese) devono sostenere inizialmente è ampiamente compensato dai benefici derivanti dal risparmio generato

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI – DOC. XVIII, N. 97

dal minor consumo di energia, e che, tuttavia, l'inserimento delle classi A+ e superiori, previsto dalla citata direttiva 2010/30/UE, si è rivelato meno efficace nell'indurre i consumatori all'acquisto di prodotti di efficienza superiore rispetto alla scala A-G originaria. Inoltre, a causa della debole azione delle autorità di vigilanza nazionali, il 20 per cento dei prodotti è risultato non conforme alle norme sull'etichettatura, con un mancato risparmio energetico del 10 per cento, e la frammentazione dei quadri normativi nazionali ha fatto emergere margini di inefficienza nel mercato dei prodotti sottoposti ad etichettatura energetica;

rilevato che, pertanto, la proposta di regolamento, rispetto al quadro vigente, provvede all'aggiornamento delle etichette e al riscalaggio delle classi di efficienza energetica; ad istituire una banca dati dei prodotti disciplinati dalla normativa sull'etichettatura energetica che consente di rafforzare la vigilanza degli Stati membri sull'applicazione delle norme; a chiarire gli obblighi in capo alle parti;

rilevato, in particolare, con riguardo all'aggiornamento e riscalaggio delle classi di efficienza energetica, che attualmente la maggior parte dei prodotti presenti sul mercato appartiene alle classi energetiche più elevate, rendendo difficile un confronto fra modelli, e che, pertanto, al fine di stimolare il progresso tecnologico e di permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti, l'etichetta riscalata dovrebbe disporre di classi superiori vuote (A-B), che la maggior parte dei modelli dovrebbero raggiungere almeno dieci anni dopo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi in materia di energia;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto mira a completare l'azione degli Stati membri che sinora non sono stati in grado di conseguire da soli in misura sufficiente gli obiettivi dell'efficienza energetica;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto le misure previste non vanno al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

si invita, infine, la Commissione di merito a considerare che l'approvazione del regolamento europeo comporterà l'abrogazione implicita del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti», nelle parti incompatibili con il nuovo regolamento, ciò al fine di valutare l'eventuale opportunità di un'abrogazione esplicita.